



Rivista di diritto amministrativo

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Diretta da

Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei

Direttore Responsabile

Marco Cardilli

Coordinamento Editoriale

Luigi Ferrara, Giuseppe Egidio Iacovino,
Carlo Rizzo, Francesco Rota, Valerio Sarcone

FASCICOLO N. 11-12/2017

estratto

Registrata nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009

ISSN 2036-7821

Comitato scientifico

Salvatore Bonfiglio, Gianfranco D'Alessio, Gianluca Gardini, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Angelo Piazza, Alessandra Pioggia, Antonio Uricchio, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Annamaria Angiuli, Helene Puliat, J. Sánchez-Mesa Martínez, Andry Matilla Correa.

Comitato dei referee

Gaetano Caputi, Marilena Rispoli, Luca Perfetti, Giuseppe Bettoni, Pier Paolo Forte, Ruggiero di Pace, Enrico Carloni, Stefano Gattamelata, Simonetta Pasqua, Guido Clemente di San Luca, Francesco Cardarelli, Anna Corrado, Fabrizio Cerioni, Gaetano Natullo, Paola Saracini, Mario Cerbone, Margherita Interlandi, Bruno Mercurio, Giuseppe Doria, Salvatore Villani.

Comitato dei Garanti

Domenico Mutino, Mauro Orefice, Stefano Toschei, Giancarlo Laurini, Angelo Mari, Gerardo Mastrandrea, Germana Panzironi, Maurizio Greco, Filippo Patroni Griffi, Vincenzo Schioppa, Michel Sciascia, Raffaello Sestini, Leonardo Spagnoletti, Giuseppe Staglianò, Alfredo Storto, Alessandro Tomassetti, Italo Volpe.

Comitato editoriale

Laura Albano, Daniela Bolognino, Caterina Bova, Silvia Carosini, Sergio Contessa, Marco Coviello, Ambrogio De Siano, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Concetta Giunta, Filippo Lacava, Massimo Pellingra, Stenio Salzano, Francesco Soluri, Marco Tartaglione, Stefania Terracciano.

Il regime dei beni culturali in Argentina durante la dittatura militare, tra protezionismo e propaganda politica

di Vinicio Brigante¹

Sommario

1. Prospettiva d'indagine e delimitazione del tema; 2. Nozione e tutela del patrimonio culturale nel diritto argentino; 3. Tutela del patrimonio artistico e culturale durante la dittatura militare; 4. Il vigente quadro giuridico.

Abstract

L'indagine svolta si propone di fornire le linee guida che hanno caratterizzato la legislazione sul patrimonio culturale in Argentina, durante il regime militare.

La tendenza protezionista di matrice nazionalista-religiosa ha condotto all'emanazione di provvedimenti di censura verso determinate opere, ma anche a determinati editti militari ben confezionati da un punto di vista puramente giuridico.

¹ PhD in Diritto Amministrativo, Università degli Studi di Napoli Federico II. *Visiting PhD* presso l'*Universidad de la Republica* di Montevideo, presso la *Jiao Tong University* di Shanghai e presso la *Kobe University* di Kobe. Il presente lavoro è stato sottoposto a referaggio secondo la *double blind peer review*.

1. Prospettiva di indagine e delimitazione del tema*.

Il tema dei beni culturali e della relativa disciplina rappresenta, a tutti gli effetti, un argomento classico del diritto amministrativo, ma d'interesse perennemente rinnovato, che può essere analizzato da una moltitudine di prospettive

La stessa definizione di bene culturale tende a non essere uniforme e a risentire della prospettiva d'indagine in cui il tema è focalizzato.

La mancanza di una definizione unica costituisce notazione comune alla letteratura, non solo giuridica, sul tema.

In questa sede, per delimitare l'oggetto della trattazione, si fa riferimento alla nozione di bene culturale fornita dalla Convenzione dell'Aja del 1954, sulla tutela dei beni culturali nei conflitti armati², la cui seconda versione, redatta nel 1999, è ratificata e vigente in Argentina.

* Il presente contributo rappresenta lo sviluppo della relazione omonima, svolta al convegno internazionale "Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale nell'era delle migrazioni e dell'austerità", il 26 ottobre 2017, presso l'aula Spinelli del dipartimento di scienze politiche dell'Università degli studi di Napoli Federico II.

² Si v. M. FUMEGALLI MERAVIGLIA, *La valorizzazione del patrimonio culturale nel diritto internazionale*, in L. DEGRASSI (a cura di), *Cultura e Istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, Milano, 2008, 31, la Convenzione dell'Aja "apre la strada alla definitiva sostituzione di espressioni vaghe e frammentate impiegate in precedenti trattati internazionali". Sul tema, cfr. S. LIETO, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, in D. AMIRANTE, V. DE FALCO (a cura di), *Tutela e valorizzazione dei beni culturali. Aspetti sovranazionali e comparati*, Torino, 2005, 19 ss. Sulla nozione di cultura si riporta, per tutti, la posizione di A. VILLANI, *Beni culturali. Conservazione e progetto*, Milano, 1979, 22, "i beni culturali autentici, la cui conservazione va privilegiata, sono i modelli eccezionali, per qualità o per originalità". In una chiave di lettura particolarmente interessante, da ultimo, cfr. G. MANFREDI, *La tutela proprietaria dell'immateriale economico nei beni culturali*, in *Dir. econ.*, 2017, 29 ss.; A.L. TARASCO, *Diversità e immaterialità del patrimonio culturale nel diritto internazionale e comparato: analisi di una lacuna (sempre più solo) italiana*, in *Foro amm. Cds*, 2008, 2261 ss. Infine, si v. A. ROTA, *La tutela dei beni culturali tra tecnica*

In conformità a tale impostazione, l'attribuzione della qualifica di bene culturale presuppone un previo accertamento dell'esistenza di un interesse generalizzato della comunità internazionale a predisporre un articolato sistema di tutele, materiali e giuridiche, "per difendere le testimonianze antiche del passato"³.

I beni culturali sono connaturati da un elemento materiale di natura patrimoniale e da un elemento di natura immateriale e pubblica, ossia gli interessi culturali⁴.

Una linea di tendenza, che pare comune a tutte le esperienze ordinamentali, è quella che svela un'importante riduzione, in termini di investimenti, delle risorse economiche, organizzative e strumentali, ad opera della sfera di intervento statale⁵.

Appare opportuno delimitare i concetti di tutela e valorizzazione dei beni culturali, distinzione necessaria per ciò che si dirà nel corso dell'analisi.

Si ritiene di poter condividere la posizione di chi ha definito le norme di tutela quali disposizioni che salvaguardano il valore culturale del bene, al fine di prefigurarne l'esplicazione più

e discrezionalità, Padova, 2002, 91, "l'esercizio del potere di imposizione del vincolo culturale comporta un momento sia discrezionale, sia un momento tecnico".

³ Si v. G. PALMA, *Beni di interesse pubblico e contenuto della proprietà*, Napoli, 1971, 245 "gli oggetti d'arte possono in certo senso dirsi patrimonio comune, poiché il loro valore ha origine non solo dal genio dell'artista, ma ancora dall'intimo legame che essi hanno con la vita della Nazione, col sentire e operare delle generazioni che precedettero". Si v. anche S. GELARDI, *Diritto dei beni culturali e ambientali: corso di legislazione dei beni culturali*, Palermo, 2007, 5; M. FRIGO, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, Milano, 1986, 117 ss.; M.P. CHITI, *La nuova nozione di "beni culturali" nel d.lgs. n. 112/1998: prime note esegetiche*, in *Aedon*, 1998.

⁴ In tal senso, M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.* 1976, 3 ss.,

⁵ Sul tema, in senso ampio, cfr. S. GARDINI, *La sponsorizzazione dei beni culturali come paradigma dinamico di valorizzazione*, in *Dir. econ.*, 2016, 591 ss.

vantaggiosa per la collettività; mentre le norme di valorizzazione sono le disposizioni tese alla promozione dello sviluppo culturale, in un'accezione più dinamica della gestione dei beni stessi⁶.

Da un punto di vista sovranazionale, l'attività delle ONG è diretta a garantire la protezione del patrimonio culturale unicamente sotto il profilo materiale, per preservare la trasmissione di beni, ritenuti essere espressione e testimonianza di epoche e civiltà⁷.

L'elaborazione stessa del concetto di monumento storico, che risale al Rinascimento, è legata al carattere evocativo degli edifici o dei beni mobili⁸.

Il vincolo tra il patrimonio culturale e la memoria è un retaggio proprio delle scienze sociali⁹; il

patrimonio è il referente simbolico dell'identità culturale, è una duplicazione del mondo che promuove la rappresentazione simbolica della società in una determinata epoca¹⁰.

Tale considerazione assume un significato peculiare in un contesto sociale, quale quello argentino, costituito principalmente da immigrati. Per tale ragione, nel 1909, era pubblicato un saggio per cercare di delineare i tratti minimi di ciò che era da considerare, a tutti gli effetti, quale patrimonio culturale argentino¹¹.

L'approdo finale di tale impostazione aveva ripercussioni anche sulla nozione di patrimonio culturale e sulla relativa disciplina; inizialmente erano individuati come beni meritevoli di tutela solo quelli evocativi dell'indipendenza della nazione argentina o particolarmente significativi per delineare l'idea di identità culturale nazionale, prescindendo dal valore artistico del bene stesso¹².

Tale impostazione culturale, fortemente protezionista, era giustificata dalla necessità di rintracciare i caratteri minimi identificativi della cultura argentina, attraverso il relativo patrimonio artistico e culturale.

Operata questa sintetica premessa, per fissare i punti cardinali minimi necessari per lo svolgimento del tema, appare opportuno delimitare i confini dello stesso.

L'analisi condotta in questa sede, limitata all'ordinamento argentino, si propone di fornire il peculiare e preciso punto di vista della disciplina dei beni culturali durante la vigenza della dittatura militare (1976-1983).

⁶ Cfr. N. AICARDI, *Recenti sviluppi sulla distinzione tra "tutela" e valorizzazione dei beni culturali e sul ruolo del ministero per i Beni e le Attività culturali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza statale*, in *Aedon*, 2003. In senso più articolato, si v. N. AICARDI, *L'ordinamento amministrativo nei beni culturali. La sussidiarietà nella tutela e nella valorizzazione*, Torino, 2002. Appare decisivo citare la posizione di L. CARBONE, *Ambiente, paesaggio e beni culturali e ambientali*, in www.federalismi.it, 2004, 57, "tutelare non può significare solo preservare staticamente l'integrità fisica del bene, bensì anche valorizzarne la funzione culturale". Per altro verso, si v. G. SCIULLO, *Restauro, tutela e valorizzazione dei beni culturali*, in *Aedon*, 2007. Sul tema della valorizzazione, è opportuno citare V. Gastaldo, *La valorizzazione dei beni culturali tra mecenatismo e sponsorizzazioni*, in *Dir. econ.*, 2016, 609, "la sempre più riconosciuta esigenza di salvaguardare il nostro patrimonio architettonico e culturale ha indotto, negli ultimi anni, il legislatore ad intervenire con maggiori stanziamenti di bilancio e con una serie di norme, volte a stimolare l'interesse delle imprese e dei privati"

⁷ Sul tema, cfr. P. MAYER-BISCH, *Les droit culturels, una catégorie sous développée des droits de l'homme*, Friburgo, 1993; U. LEANZA, *Il rafforzamento della tutela internazionale del patrimonio culturale in tempo di guerra nel nuovo diritto dei conflitti armati*, in *Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arancio Ruiz*, III, Napoli, 2004, 2037 ss.

⁸ F. CHOAY, *L'allégorie du patrimoine*, Parigi, 1992.

⁹ Per tutti, si v. M. HAWLBACHS, *La memoria collettiva (trad. it.)*, Milano, 2007; J.L. RUIZ GIL, *Creer y crear. El patrimonio*

cultural en la encrucijada de la globalización, Cadiz, 2005.

¹⁰ H.P. JEUDY, *La machine patrimoniale*, Parigi, 2008, 14.

¹¹ Si fa riferimento a R. ROYAS, *La restauración nacionalista*, Buenos Aires, 1909.

¹² A mero titolo esemplificativo, il primo monumento storico nazionale ad essere riconosciuto come tale era la casa natale di Domingo F. Sarmiento, nella città di San Juan, uno dei padri della patria, edificio dal modesto valore artistico.

La valorizzazione e la strumentalizzazione del patrimonio artistico e culturale con fini propagandistico-politici rappresenta una postilla comune, nella letteratura storica e sociologica¹³.

A questa tendenza non è rimasta immune l'esperienza dittatoriale in Argentina, la cui legislazione in materia di beni culturali era polarizzata intorno al protezionismo.

La salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali sono sintetizzate perfettamente dalla nozione di conservazione¹⁴.

L'indagine genera da una considerazione che appare pienamente condivisibile: "la decisione sul che cosa conservare è una scelta puramente politica¹⁵".

2. Nozione e tutela del patrimonio culturale nel diritto argentino.

Nel diritto argentino non esiste una definizione univoca di patrimonio culturale, ma - proprio durante il periodo del regime militare - era approvata la legge 6 luglio 1978, n. 21836¹⁶, con la quale era ratificata la Convenzione UNESCO firmata a Parigi nel 1972, per la tutela mondiale del patrimonio culturale e naturale.

L'articolo 1 della legge n. 21836 operava un'elencazione di beni rientranti nel patrimonio culturale, dalla quale si può percepire l'adesione di tale ricostruzione all'orientamento che "tende ad abbandonare la definizione di categorie precise di beni

materiali a vantaggio dei paesaggi culturali e della conservazione integrata¹⁷".

La centralità del tema nel dibattito giuridico argentino è testimoniata dall'istituzione, nel 1940, della *Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos*, un ente statale, dotato di personalità giuridica, deputato alla difesa del patrimonio culturale nazionale.

Tale organo redige ed aggiorna con proprio decreto, con cadenza annuale o semestrale, un registro che contiene un elenco dei beni storici e artistici della nazione, suddivisi in sedici categorie.

La dottrina argentina adotta una concezione di *Patrimonio Cultural* omnicomprensiva, che trascende la materialità del bene tutelato, e racchiude sia i beni culturali, sia i beni artistici e storici¹⁸.

Per altra classificazione, la nozione di patrimonio culturale ricomprende i beni materiali e i beni immateriali.

I beni materiali rappresentano il c.d. patrimonio tangibile, mobile e immobile, così come identificato dalla Convenzione di Parigi del 1972; la tutela adottata per la protezione di tali beni è di tipo statico, ossia è diretta a evitare che fattori esterni possano in-

¹³ Per tutti, si v. M. DE MICHELI, *L'arte sotto le dittature*, Milano, 2000.

¹⁴ Si ritiene di condividere la ricostruzione di M. CAMPANELLI, *Guida al nuovo codice culturale del paesaggio*, Milano, 38, secondo cui la conservazione si assicura attraverso prevenzione, restauro e manutenzione.

¹⁵ A. VILLANI, *Beni culturali*, cit., 36.

¹⁶ La legge era ratificata dall' *Estatuto para el proceso de Reorganización Nacional*, ossia la giunta comandata dal generale Videla.

¹⁷ M. FUMAGALLI MERAVIGLIA, *La valorizzazione*, cit., 38, "la nozione di patrimonio culturale si divarica da quella di bene culturale e dunque non è più sovrapponibile o coincidente. Il concetto di conservazione integrata ha contribuito a far emergere la dimensione economica e sociale del patrimonio culturale". Sul tema, cfr. A. CANNONE, *La protezione europea ed internazionale dei beni culturali*, Bari, 2014, 67.

¹⁸ La posizione è quella di I.M. Sánchez e J.G. Navarro Floria, *La libertad religiosa en España y Argentina*, Madrid, 2006, 86 ss. In senso conforme, cfr. C. Corral Salvator SJ, *Patrimonio cultural de la Iglesia, régimen Concordatario comparado*, Pubblicazione atti del Convegno "Congreso Latinoamericano de libertad religiosa", Lima, 2001, 372 ss.

taccare o modificare la storicità del bene, reale destinatario della tutela.

Il patrimonio immateriale è costituito dall'insieme delle tradizioni e dei costumi che identificano un popolo o un'etnia, suscettibili di essere tramandati e di subire mutamenti nel corso degli anni, quali, ad esempio, la lingua e le tradizioni non religiose. Riguardo a tali beni, la tutela è di tipo dinamico, poiché deve seguire e adattarsi ai mutamenti dovuti al trascorrere del tempo¹⁹.

Per differente ricostruzione, sarebbe opportuno scorporare dal patrimonio culturale la componente religiosa²⁰. Tale tesi va disattesa, poiché la legislazione argentina non

prevede una disciplina specifica per tale categoria di beni²¹.

La vigente Costituzione argentina, così come riformata nel 1994, cita il concetto di patrimonio culturale in due distinti articoli.

L'articolo 41 riconosce il diritto dei cittadini di beneficiare di un ambiente sano, attraverso la tutela congiunta del "patrimonio natural y cultural".

L'articolo 75, invece, attribuisce al *Congreso Nacional* il potere di promulgare leggi per la tutela dell'identità nazionale, della pluralità culturale e della libera creazione e circolazione di beni e opere espressione del patrimonio artistico e culturale.

Sul piano sovranazionale, l'Argentina ha stipulato numerosi trattati per la tutela del patrimonio culturale, tra cui si segnala la *Convención sobre defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las naciones americanas*, nota anche come *Convención de San Salvador*, approvata con legge 7 maggio, n. 25568.

Sul piano bilaterale, è opportuno citare un trattato, stipulato da Argentina e Perù, la cui legge di ratifica²² è sovraordinata gerarchicamente alle leggi ordinarie, con il quale i due paesi si impegnano congiuntamente per la tutela degli oggetti rappresentativi

¹⁹ Si v. O. DEL PRETE, *Tutela del patrimonio cultural: marco jurídico estatal*, in *Anuario Argentino de derecho canónico*, 2013, 227 ss., la Convenzione per la tutela del patrimonio immateriale dell'Unesco, firmata a Parigi il 17 ottobre 2003, è stata ratificata in Argentina con la legge 27 luglio 2006, n. 26118. In base all'articolo 2 di tale legge, sono considerati beni immateriali "los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes— que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana". Sul tema, nel diritto italiano, cfr. C. LAMBERTI, *Ma esistono i beni culturali immateriali?*, in *Aedon*, 2014. Si v. A. MANSI, *La tutela dei beni culturali*, Padova, 1993, 26, "se è evidente che uno Stato di libertà non può impedire che le tradizioni periscano o gli usi e i costumi si evolvano, è però dovere di quello Stato mantenere intatti i segni visivi di una realtà che, se anche cangiata, rappresenta pur sempre le origini di quella in corso".

²⁰ La teoria è stata sviluppata da H.A. VON USTINOV, *La tutela de los bienes culturales en el Derecho Canónico*, in *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, 2013, 273 ss. In senso più ampio, si v. A.L. CONTI, *La construcción del concepto de patrimonio en Argentina entre 1910 y 1940*, in *Analès LINTA*, 2009.

²¹ Sul tema, nel diritto italiano, senza pretesa di esaustività, si v. G. PASTORI, *L'art. 12 dell'Accordo 18 febbraio 1984 nel quadro dell'ordinamento giuridico italiano*, in G. FELICIANI (a cura di), *Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*, Bologna, 1995, 29 ss.; A. TALAMANCA, *I beni culturali ecclesiastici tra legislazione statale e normativa bilaterale*, in *Dir. eccl.*, 1985, I, 26 ss.; T. MAURO, *Beni culturali di interesse religioso e archivi ecclesiastici nell'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama*, in *Archiva Ecclesiae*, 1985, 39 ss.; C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, Bologna, 2001.

²² Si tratta della legge 15 maggio 2001, n. 25832.

per la storia coloniale e repubblicana argentina e peruviana.

Come citato in precedenza, è opportuno menzionare il secondo protocollo della *Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado*, firmata a L'Aja, il 26 marzo 1999 e ratificata in Argentina con la legge 26 novembre 2001, n. 25478.

In base a tale protocollo, l'Argentina si impegna a predisporre, "in tempo di pace", un sistema di protezione di determinati beni, rispetto a "gli effetti prevedibili di un conflitto armato".

In questo reticolo articolato di disposizioni è opportuno delimitare i compiti di cui è titolare la *Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos*, istituita con legge 15 ottobre 1940, n. 12665, organo indipendente, coordinato dalla *Secretaría de Cultura de la Nación*.

La Commissione è titolare della *superintendencia*, ossia la supervisione federale, provinciale e municipale dei musei, dei monumenti e dei luoghi di interesse storico.

I beni, una volta inseriti nel *Registro Nacional de Bienes Históricos e Histórico Artísticos*, sono sottoposti a una sorta di vincolo di indisponibilità, in forza del quale ogni attività che riguarda tali beni deve essere preventivamente autorizzata dalla Commissione.

In virtù dell'articolo 12 del decreto di attuazione della legge, la Commissione è titolare delle spese che riguardano la custodia, la conservazione e il restauro dei beni mobili²³.

²³ Cfr. J.M. ARANCIBIA, *El patrimonio religioso y cultural*, in *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, 2015, 243 ss.

Diversamente, per i beni immobili di cui siano proprietarie le Province o i Municipi, la Commissione coopera per la conservazione del bene iscritto nel Registro.

Nel corso degli anni si è registrata l'evoluzione della nozione di bene culturale, come testimoniato dall'inserimento di un luogo naturale, la *Quebrada de Humahuaca*, nel Registro tenuto dalla Commissione nazionale.

L'attuale assetto istituzionale è ispirato alla valorizzazione dell'identità culturale attraverso la tutela di ciò che la rappresenta, ma il percorso evolutivo della materia non è stato continuo²⁴.

Infatti, tale impostazione ha assunto sfumature particolari nel periodo del regime, ispirate da spinte protezioniste e dalla necessità di configurare un regime dei beni funzionale agli scopi della giunta militare.

3. Tutela del patrimonio artistico e culturale durante la dittatura militare.

Il 24 marzo 1976, una giunta militare, con un colpo di stato, sovvertiva il potere democratico *peronista*, dando inizio a una lunga e feroce dittatura militare, che ha segnato profondamente e in maniera perenne il paese²⁵.

²⁴ Tale dato è testimoniato dalla ratifica, da parte del governo argentino, della c.d. Carta di Venezia del 1964, un documento redatto per fissare gli standard e le linee guida per gli interventi di restauro e conservazione dei beni oggetto di interesse storico e artistico. I beni destinatari di tale documento erano quelli "testimonio de una civilización particular, de una fase representativa de la evolución o progreso o de un suceso histórico, no sólo a las grandes creaciones sino igualmente a obras modestas que han adquirido, con el tiempo, un significado cultural". Sul tema, cfr. R. DI STEFANO, *Per una nuova edizione della Carta di Venezia*, Roma, 1981.

²⁵ Per il tema indagato in questa sede, si v. E. ALVAREZ, *Los intelectuales del Proceso. Una aproximación a la trama intelectual de la última dictadura militar*, Buenos Aires, 2006,

L'indirizzo delle politiche culturali del paese e la gestione del patrimonio artistico rappresentavano temi di importanza nodale per il mantenimento del potere²⁶.

Nel 2000, sono stati ritrovati, presso il *Banco Nacional de Desarrollo*, documenti segreti, contenenti disposizioni della giunta militare in tema di gestione dei beni culturali, pubblicati nel 2002 in un volume²⁷.

La legislazione in tema di gestione del patrimonio culturale era ispirata al manifesto ideologico del mantenimento dell'ordine dei valori della morale cristiana, della tradizione nazionale e della dignità di essere argentini²⁸.

L'azione governativa si componeva di due momenti, complementari tra loro.

La prima azione, di matrice distruttiva, era tesa a sopprimere i c.d. nemici culturali, le possibili cause di sovversione del potere del regime.

In tale categoria, era ricompreso qualsiasi documento che fosse espressione di sovversione o che potesse pregiudicare i valori del

cristianesimo o del nazionalismo argentino²⁹.

In maniera sincronica, era condotta una politica di produzione culturale, per stimolare l'ideazione di opere, espressione dei valori del cristianesimo e dell'essere argentino³⁰.

I due nemici culturali erano espressamente individuati nel marxismo e nelle opere, che in qualsiasi modo, potessero assumere portata di *subversión*, sovversiva del potere militare.

Le opere espressione di marxismo erano quelle evocative del c.d. materialismo dialettico³¹ e della lotta di classe³².

Tuttavia, come autorevolmente rilevato, in senso ben più ampio, "*toda expresión de pensamiento crítico [...] era aniquilada*"³³.

Qualsiasi opera che fosse espressione di potenziale sovversione diveniva "*objeto de preocupación y control administrativo*"³⁴.

L'azione repressiva era condotta attraverso lo strumento della censura c.d. statale³⁵, un

G. BROWARNIK, *Memoria, tradición y resistencia. Experiencias de resistencia cultural durante la dictadura militar argentina*, Buenos Aires, 2012; A. CARRERA, *Teatro callejero en la ciudad de Buenos Aires después de la dictadura militar*, Buenos Aires, 1994.

²⁶ In questa sede si fa riferimento alla nozione di politica culturale coniata da T. MILLER e G. YÜDICE, *Política cultural*, Barcelona, 2004, 11, "*a los sopotres institucionales que canalizan tanto la creatividad estética como los estilos colectivos de vida: un puente entre los dos registros. La política cultural se encarna en guías para la acción sistematicas y regulatorias que adoptan las instituciones a fin de alcanzar sus metas*".

²⁷ H. INVERNIZZI e J. GOCIOL, *Un golpe a los libros*, Buenos Aires, 2002.

²⁸ Tra gli obiettivi minimi della giunta, c'erano, così come si rileva dal comunicato del 26 maggio, "*vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad de ser argentino*".

²⁹ Cfr. M. PHILIP, *Memoria y política en la historia argentina reciente: una lectura desde Córdoba*, Córdoba, 2009, 165, "*Entre los objetivos se postulaba: para que con este material se evite continuar engañando a nuestra juventud sobre el verdadero bien que representa nuestro más tradicional acervo espiritual sintetizado en Dios, Patria y Hogar*".

³⁰ Si v. A. AVELLANEDA, *Censura, autoritarismo y cultura en Argentina 1960/1983, II*, Buenos Aires, 1986.

³¹ Per tutti, sul tema, si v. N. LAMPUGNANI, *Phenomenologie et matielisme dialectique*, Parigi, 1970.

³² M.P. DE LOS SANTOS ROJAS, *La censura cultural durante la dictadura militar argentina: 1976-1983*, in *Philologica Urcitana Revista Semestral de Iniciación a la Investigación en Filología*, 2015, 51 ss.

³³ L.A. ROMERO, *Breve historia contemporánea de Argentina*, México D.T., 1994.

³⁴ P. CALVEIRO, *Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina*, Buenos Aires, 2006.

³⁵ Si v. R. GUBERN, *La censura. Función política y ordenamiento jurídico bajo el franquismo (1936-1975)*, in *Historia, Ciencia y*

controllo autoritario su qualsiasi mezzo di espressione o comunicazione³⁶.

Tuttavia, l'utilizzo della censura come mezzo di repressione culturale si registrava già durante gli ultimi anni del governo *peronista*, tra il 1973 e il 1976.

Congiuntamente a tale politica di matrice distruttiva, era promossa un'azione diretta a sostenere la produzione culturale, per rifondare l'ordine tradizionale, saldato ai valori della "*civilización occidental y cristiana*"³⁷. Le pratiche di censura erano condotte attraverso diverse modalità; tra le tante, è opportuno citare il *Proceso Quema Libros*, condotto nella città di Cordoba, al fine di individuare e incendiare migliaia di libri, portatori una dottrina "*perniciosa, que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana*". L'individuazione dei beni o delle opere da censurare era rimessa alla discrezionalità (*rectius* arbitrio) della giunta militare, sulla base delle coordinate minime summenzionate.

Tra le opere censurate, è opportuno citare la chiusura della redazione della celebre rivista umoristica *Tía Vicenta* e la proibizione

della diffusione del film di Pasolini, *Teorema*.

L'intero plesso di provvedimenti della giunta militare per la gestione del patrimonio culturale non era caratterizzato da un'uniformità, tale da poterne ricavare un indirizzo unitario.

Ad esempio, era istituita una gestione privata dei beni culturali nella regione di Santa Fe, a causa dell'impossibilità della giunta di operare un controllo diretto su quella regione.

Tale fattispecie non è riconducibile alle vigenti figure giuridiche di sponsorizzazione, nell'accezione latina del termine, ossia del rendersi garante del bene. Non era previsto alcun meccanismo competitivo per l'assegnazione della gestione, né erano previsti specifici obblighi in capo ai soggetti privati.

Tale regime si caratterizzava per la suddivisione delle spese tra la giunta militare e gli imprenditori locali e per la - quantomeno atipica - gestione prettamente privata di alcuni beni, quali biblioteche e musei.

In altri termini, questo regime, limitato alla summenzionata provincia di Santa Fe, non era instaurato per assicurare un "miglior livello"³⁸ della gestione del bene.

Parallelamente, la giunta poneva in essere alcuni mutamenti organizzativi, con ripercussioni sull'intero assetto istituzionale.

Il Ministero della cultura era suddiviso in cinque dipartimenti (belle arti, scienze culturali, scienze scientifiche, musica, lettera-

Sociedad, 1981, 166, "la censura estatal es aquella ejercida por algún organismo o institución emanados del poder legislativo, ejecutivo o judicial del Estado [...]. Es la censura por antonomasia, cuyo objetivo principal es la restricción administrativa a la libertad de información o expresión que se fundamenta en el poder ejecutivo y de él recibe su legitimidad".

³⁶ S. RAGGIO, *Censura cultural y dictadura*, La Plata, 2014, 122, "El objetivo principal de la Junta Militar fue construir e imponer un proyecto basado en la afirmación de un modelo de país acorde con sus principios morales e ideológicos conservadores, autoritarios y antidemocráticos".

³⁷ Cfr. V. POSTAY, *Los saberes para educar al soberano*, 1976-1989. *Los libros de texto de civismo de las escuelas secundarias entre el proceso y la transición democrática*, Cordoba, 2004, 36.

³⁸ Sul tema, cfr. P.G. RINALDI, *Pubblico e privato nella gestione dei servizi di valorizzazione dei beni culturali dopo il d.lgs. 150/06. Una rilettura critica*, in L. DEGRASSI (a cura di), *Cultura e Istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, Milano, 2008, 204.

tura) con uno spiccato grado di autonomia, che prima mancava.

Da un punto di vista organizzativo, era riaperto il Consiglio Federale di Coordinamento culturale, organo di raccordo tra lo stato e le province per la gestione dei beni culturali e storici.

Inoltre, era istituita la *Secretaría de Información Pública*, un organo appositamente al servizio della politica culturale della nazione, con un regime peculiare per ciò che concerneva l'autonomia di spesa; tale organo, infatti, non era soggetto ai vincoli di bilancio imposti a soggetti ad esso equiparati. Particolare rilievo politico assumeva l'inaugurazione di un centro culturale, a Cordoba, ribattezzato *Paseo de las Artes (PLA)*, nel luglio del 1980, in cui erano collocate diverse opere, particolarmente rappresentative per l'arte iberoamericana.

Tale plesso organizzativo doveva adempiere un duplice compito: preservare la storia culturale argentina, rivitalizzarla e contemporaneamente assurgere a modello del decentramento della gestione amministrativa e culturale dei beni³⁹.

Talvolta, la politica culturale adottata dal regime intercettava altre tematiche, come accaduto in occasione dei lavori di ristrutturazione della celebre *Iglesia del Pilar*, per lo svolgimento dei quali era necessario evacuare tutti i soggetti che avevano, legittimamente, trovato una dimora fissa nel complesso architettonico del *Centro Cultural La Recoleta*⁴⁰. Nel bilanciamento dei va-

lori in gioco, risultava - per l'immagine internazionale della giunta militare - primario premettere qualsiasi situazione sociale che potesse manifestare malessere o povertà.

4. Il vigente contesto giuridico.

La consapevolezza di poter elevare il *Patrimonio cultural* a pilastro dello sviluppo locale e regionale, ha consentito il transito della legislazione sui beni patrimoniali, da un regime di leggi speciali (la c.d. *Legislación Patrimonial*), al vigente regime di incorporazione costituzionale del *Derecho al patrimonio cultural (DPC)*⁴¹.

L'articolo 41 della Costituzione, così come modificata nel 1994, consacra il *derecho al ambiente*, che assorbe la "*preservación de la naturaleza, la explotación racional de recursos naturales y culturales, la preservación del patrimonio y la identidad cultural*".

Tale norma è collocata nel capitolo secondo, denominato "*Nuevos derechos*"; tale sistemazione esalta la matrice di tutela dei diritti individuati e ne svilisce la funzione patrimoniale, secondo un'impostazione molto accreditata⁴².

Prima di tale riforma, tra il 1983 - anno di restaurazione della democrazia - e il 1994, il regime dei beni culturali era regolato attraverso il rinvio a un articolato intreccio di disposizioni, contenute principalmente in leggi speciali.

Nelle intenzioni del legislatore costituente era necessario operare un mutamento radicale, a norma del quale la nozione di ambiente doveva includere in sé la necessità di preservare il patrimonio nazionale, in ogni singola manifestazione, compresa quella legata all'identità culturale della nazione.

³⁹ Cfr. A.S. GONZÁLEZ, *Las artes en la última dictadura argentina (1976-1983): entre políticas culturales e intersticios de resistencia*, in *European review of artistic studies*, 2015, 60 ss.

⁴⁰ G. SILVESTRE E A. GORELIK, *Fin de siglo urbano. Ciudades, arquitecturas y cultura urbana en las transformaciones de la Argentina reciente*, in J. SURIANO (a cura di), *Dictadura y Democracia*, Buenos Aires, 2005, 481 ss.

⁴¹ Sul tema, in senso ampio, cfr. L. ZENDRI, *La protección del patrimonio cultural de Argentina. De la legislación patrimonial a la consagración de un nuevo derecho*, in *Derecho y Ciencias Sociales*, 2017, 40 ss.

⁴² L. ZAVALA DE GONZÁLEZ, *Los daños morales colectivos*, in *Foro de Córdoba*, 1997, 37 ss.

Il rinnovato diritto al patrimonio culturale è un diritto collettivo, di cui è titolare la società in quanto tale. E' un diritto strettamente legato all'identità culturale della nazione.

E' necessario garantire il libero accesso e il godimento generalizzato dei beni oggetto del patrimonio culturale, inteso quale diritto di terza generazione, ossia diritto per il pieno e completo sviluppo della personalità individuale e collettiva⁴³.

Infine, particolarmente interessante appare l'inciso dell'articolo 75 della Costituzione, che impone al *Congreso* di "*reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural*".

La complessiva evoluzione e revisione storica della nozione di patrimonio culturale ha avuto evidenti ripercussioni sulla relativa disciplina.

L'esperienza dittatoriale, in materia di gestione del patrimonio culturale, ha rivelato l'adozione di una disciplina, per certi versi, innovativa; per tutte, si può citare la gestione pubblico-privata di determinati beni.

La matrice dittatoriale della produzione legislativa ha condizionato l'analisi postuma sulle singole disposizioni, peraltro integralmente abrogate dopo la restaurazione della democrazia.

Tuttavia, indirizzare le decisioni politiche attraverso la cultura non rappresenta una novità, poiché, come rilevava Jorge Luis Borges, uno dei più influenti poeti argentini del XX secolo:

"chi dice che l'arte non deve propagandare dottrine, si riferisce di solito a dottrine contrarie alle sue".

⁴³ L. ZENDRI, *La protección*, cit., 50, "*Se pretende tutela efectiva de los bienes que conforman el PC fomentando el libre acceso del ciudadano al uso y disfrute de los bienes patrimoniales, eso hace que en muchas constituciones quede configurado como Derecho humano fundamental, de tercera generación, porque el reconocimiento "a todo" ciudadano al uso y disfrute de los bienes culturales, deviene esencial para el pleno desarrollo de la personalidad individual y colectiva. De ahí que nuestro constituyente haya incluido expresamente este derecho, imponiendo además a las autoridades y a la sociedad toda, la carga de su protección*".